

1.4. La normativa e le iniziative di autoregolamentazione

E' il 19 dicembre 1997 quando, per la prima volta, alla Camera si parla di Internet. La mozione trae alimento da eventi di cronaca che hanno destato un fortissimo turbamento nell'opinione pubblica. La lettera di alcuni pedofili, diffusa tramite Internet e indirizzata proprio ai bambini, in cui si presenta la pedofilia come una forma di amore verso i bambini e come volontà di liberare i fanciulli dalla repressione imposta dalla società occidentale.

Un ulteriore gravissimo episodio è denunciato da Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'Associazione Telefono Arcobaleno, che ha scoperto in un sito italiano foto di bimbe in inequivocabili pose di auto-erotismo, accompagnate da altrettante esplicite didascalie.

“Essendo compito principale di ogni società civile difendere la dignità dell'uomo e, soprattutto, tutelare

l'infanzia da ogni forma di aggressione e strumentalizzazione",⁴⁸ il Governo s'impegna, per la prima volta, a disciplinare Internet, riconoscendogli sì il fondamentale ruolo di "finestra sul mondo", ma

cercando di trovare, allo stesso tempo, una soluzione all'angosciante problema della pedofilia.

In base alla legge 451/1997, sono istituiti la Commissione Bicamerale per l'infanzia ed un Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza, presso la Presidenza del Consiglio. La prima è predisposta ad approntare soluzioni al problema della protezione dei minori in Rete. Si prospetta l'elaborazione di un codice deontologico degli operatori, in modo tale da assicurare la disponibilità dei dati d'accesso alla Rete per le indagini dell'autorità giudiziaria. La risoluzione invita il Governo a realizzare anche filtri adeguati per la navigazione sicura dei piccoli su Internet.

⁴⁸ Testo della mozione presentata dalla Camera dei Deputati il 19-12-1997, primo firmatario on. Bono.

L'Osservatorio predispone, invece, i piani di azione biennali in materia, che contengono anche riferimenti alle misure a difesa dei minori nei confronti dei media (tv, mezzi telematici, cinema, editoria).⁴⁹

In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, il 3 agosto 1998 il Parlamento vota all'unanimità la legge n.269.⁵⁰ Una norma che ha tutte le caratteristiche della legislazione d'emergenza, per certi versi una legge emotiva, voluta sull'onda d'impatto che gli episodi di pedofilia hanno avuto sull'opinione pubblica.

⁴⁹ N. Fusaro, *Internet e la legge in tema di pedofilia* in *La problematica attuale delle condotte pedofile*, Roma, Ed. Universitarie romane, 1999, p. 42.

⁵⁰ *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.*

La nuova legge identifica le varie tipologie di sfruttamento sessuale contro i minori, come *nuove forme di riduzione in schiavitù*.

In particolare, è introdotto il reato della pornografia minorile (art.600-ter c.p.), che stabilisce la reclusione da 6 a 12 anni, e sanzioni da 5 a 500 milioni, per chiunque sfrutti minori, al fine di realizzare esibizioni pornografiche, nonché per chi ne fa commercio.

La legge, all'art. 3, punisce: “Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico, in altre parole distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori”.⁵¹

“Anche per via telematica”. E' questa sottolineatura che sta facendo discutere da mesi sia gli stessi Internet Provider, sia le associazioni che si battono contro ogni forma di censura sulla Rete. Se la legge venisse applicata alla lettera, un fornitore d'accesso a

⁵¹ Ibidem.

Internet sarebbe penalmente responsabile, e punibile, al pari di chi distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pedo – pornografico.

Finora, in Italia non si registrano casi di denuncia di un provider per reati di pedofilia. La Germania, invece, ha vissuto un caso clamoroso, quello di CompuServ, il cui direttore è stato condannato il 28 maggio 1998 a due anni di carcere, dopo un processo durato tre anni, come “complice della diffusione di materiale pornografico minorile”.⁵² Secondo i giudici di Monaco, il provider ha la possibilità tecnica e il dovere di filtrare e censurare il materiale pornografico, impedendo agli utenti la possibilità di accedere ai siti che contengono quel contenuto.

Un tentativo di correggere la legge n.269/98, che, assieme alla pedofilia, potrebbe colpire anche la libertà di Internet, giunge dal senatore dei Verdi, Stefano

⁵² A. Usai, *Internet & pedofilia: il "dolo" dei provider*, 23/01/99. www.repubblica.it/online/internet/unesco/provider.htm.

Semenzato,⁵³ con una proposta di riforma. Egli sottolinea gli aspetti negativi della legge. Secondo Semenzato, infatti, “gli articoli della legge, quelli, ad esempio, che parlano di cessione o di detenzione di materiale pornografico, utilizzano il termine *consapevolmente* per sottolineare il carattere del dolo.”⁵⁴ Questo termine *consapevolmente*, però, scompare, nella legge in vigore, nel caso di chi distribuisce materiale pornografico: omissione che determina una “sorta di responsabilità oggettiva di coloro che, anche inconsapevolmente, distribuiscono il materiale pornografico,” precisa Semenzato, Internet Provider compresi.

C’è, poi, l’accusa di incostituzionalità della legge. Infatti, l’impossibilità tecnica dei Provider di controllare i milioni di messaggi che si scambiano gli utenti di Internet pone il problema di una censura

⁵³ S. Semenzato, *Pedofilia: Semenzato propone correzioni alla l.269/98* (Disegno di legge n.3733) www.interlex.com.

⁵⁴ *Ibidem*.

preventiva, in aperta violazione delle norme costituzionali.

La proposta di riforma presentata al Senato da Semenzato è semplice: nell'articolo che riguarda la distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pornografico minorile dev'essere aggiunta la parola *consapevolmente*; e dev'essere abolita del tutto la specificazione *anche per via telematica*. Ma tale proposta di riforma è stata da poco presentata ed è prevedibile, quindi, un lungo iter.

Inoltre, in riferimento al *fatto commesso all'estero*, l'art.604 c.p. è modificato da questa norma, così da prevedere che le nuove fattispecie di reato previste dalla legge trovino applicazione quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano, o da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.⁵⁵ Ci si interroga, però, se l'effettiva perseguibilità all'estero abbia in pratica una concreta e reale possibilità di essere osservata, poiché

⁵⁵ E. Tosi, *I problemi giuridici in Internet*, Milano, Giuffrè, 1999.

non è semplice perseguire tali reati ovunque siano commessi.

Nel 1998, alcuni esperti dell'AIIP (Associazione Italiana Internet Provider), dell'ANET (Associazione Nazionale Editoria Elettronica), di Telecom ed Olivetti, elaborano un Codice di autoregolamentazione. Obiettivo del codice è diffondere una corretta cultura delle responsabilità da parte dei soggetti attivi sulla Rete, in modo tale da garantire uno sviluppo equilibrato di Internet, nel rispetto, però, delle libertà e dei diritti degli utenti. Talune parti del codice fanno riferimento direttamente alla tutela dei minori. In particolare, i provider si assumono il dovere di informare l'autorità giudiziaria e l'organo di autodisciplina della presenza di argomenti potenzialmente offensivi.

Nel 1998 è stato adottato dall'ANFOV (Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione, che raccoglie molteplici fornitori di servizi e editori multimediali), un Codice di autoregolamentazione, che stabilisce forme di responsabilità dei fornitori dei

servizi riguardo la divulgazione di contenuti illegali. Inoltre, tale codice regola la raccolta di dati personali relativi ai bambini e prevede l'istituzione di un Comitato di autodisciplina telematica, competente nell'erogare sanzioni e nel denunciare fatti, qualificati come reati perseguibili d'ufficio.

Tra gli Organismi, che sono stati recentemente istituiti, si evidenzia il COESIN (Comitato di esperti di Internet), creato presso la Presidenza del Consiglio, con l'obiettivo di far fronte alle problematiche riguardanti la Rete, adottando un approccio globale e sistematico.

Sul piano internazionale, il tema scottante della difesa dei bambini è affrontato dall'ONU che, sulla base della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adotta, nel maggio 2000, due Protocolli facoltativi, relativi alla compravendita dei minori, alla prostituzione ed alla pornografia infantile. Viene meno il principio di territorialità, in quanto l'identificazione dei responsabili delle relative azioni criminose avviene in ambito internazionale ed anche attraverso Internet.

Sull'argomento specifico della lotta contro la pedofilia e la pornografia minorile sulla Rete, si sono svolti meeting a livello internazionale, tra i quali la Conferenza di Vienna del settembre 1999 e la riunione di esperti del settore, in ambito UNESCO e INTERPOL, tenutasi a Parigi nel gennaio 1999.⁵⁶ Dal convegno emergono due dati importanti: il primo, è che la Rete non può essere sottoposta a un controllo centralizzato, fonte inevitabile di interventi censori. Il secondo elemento messo in rilievo dagli esperti è che i provider, cioè i fornitori d'accesso, devono essere sottoposti a forti pressioni per collaborare con i cyberpoliziotti che braccano i pedofili. Esclusa la possibilità di un intervento legislativo, quindi, il convegno dell'Unesco si è concluso con una sorta di dichiarazione di buone intenzioni: chiede a tutti, e in primo luogo ai providers, di darsi un'autodisciplina e un codice di buona condotta .

⁵⁶ G. Martinotti, *Poliziotti e provider per braccare i pedofili*, 23/01/99, www.repubblica.it/online/internet/unesco.htm.